



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Registro

data 30.11.2015

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), sentenza Tribunale di Enna nr. 232/2015 del 06 maggio 2015, relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Novembre, alle ore 19.00 e seguenti, presso la sala sita in Piazza Marconi, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	P		
GUAGLIARDO ANTONIO	P		
LEOCATA NICOLA	P		
PAPA ROSALIA RITA	P		
RACINA GRAZIELLA		A	
CASTIGLIONE ROSARIO		A	
GUAGLIARDO PATRIZIA	P		
CALI' MARIA RITA		A	
GULLOTTA VENERA	P		
PINEROLO ANTONINO	P		
MAZZAGLIA ADELE	P		
PASSERO ANTONINA MARIA	P		
CASTELLI GIUSEPPE		A	
PUNZI IRENE ANTONELLA	P		
BARTOLOTTA GAETANO	P		

Totale

11

04

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Prospero Castiglione.

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Salvatore Marco Puglisi ed il Resp.le del Settore Affari Generali - Amministrativo, Corrado Lentini.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale Il Sindaco, Aldo Biondi, Il Vice Sindaco Bua Vincenzo e l'Assessore Laura Colica .

-Il **Presidente Castiglione** da lettura delle norme del TUEL e del Regolamento di Contabilità inerenti il debito fuori bilancio

-Il **Sindaco Biondi** illustre l'origine del debito del Comune nei confronti dell'Ing. Contarino

-Il **Presidente Castiglione** legge il parere del revisore dei conti che chiede di verificare le eventuali responsabilità e pone in votazione la proposta di cui sopra

-Il **Presidente Castiglione** mette ai voti la proposta di delibera, col seguente esito:

-Presenti 11

-Votanti 11

-Favorevoli 07

-Astenuti 04

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 5° punto dell'O.D.G. prot. nr.11453 del 24/11/2015, ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), sentenza Tribunale di Enna nr. 232/2015 del 06 maggio 2015, relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing Contarino Vincenzo.
- UDITO l'intervento del Sindaco Biondi;
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta posta al 5° punto dell'O.D.G. prot. nr.11453 del 24/11/2015, ad oggetto " Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A, sentenza Tribunale di Enna nr. 232/2015 del 06 maggio 2015, relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo".



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

Oggetto: Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), sentenza Tribunale di Enna nr 232/2015 del 06 maggio 2015 relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo.

PREMESSO che, in data 18/05/2015 il Tribunale di Enna emetteva Sentenza nr 232/2015, nella causa iscritta al nr 450/2012 R.G. promossa dal Comune di Catenanuova in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Di Marco contro l'Ing. Contarino Vincenzo rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Capra per l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 74/2012 depositato il 3/3/2012, notificato il 16/03/2012;

RILEVATO che l'Avv. Di Marco Aldo legale di fiducia dell'Ente, in merito alla predetta sentenza nr 232/2015, evidenziava che un eventuale impugnazione con molta probabilità non avrebbe sortito migliore esito;

VISTA la Deliberazione di G.M. nr 101 del 18/09/2015, avente ad oggetto "Manifestazione volontà di non impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Nr 232/2015 del 06/05/2015 , controversia tra il Comune di Catenanuova e Contarino Vincenzo, nato a Orani (NU) il 16/10/1942 residente in Enna in via Longo 82; (All. A)

CONSIDERATO che con la deliberazione n.177/15 della sezione di controllo per la regione Sicilia, (Pres. Siragusa, est. Cancilia, depositata il 13/05/2015), si afferma che non è corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima del suo riconoscimento come debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la regolarizzazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

DATO ATTO che occorre trasmettere la presente proposta di deliberazione prima del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti per il relativo parere di merito;

VISTO il prospetto delle somme, da riconoscere come debito fuori bilancio, al titolo _____; (All.B)

VISTO quanto dispone in materia, il vigente regolamento di contabilità di questo Comune;

VISTO il Dlgs nr 267/2000;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

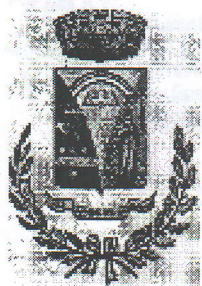
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere, a norma dell'art. 194 lettera a) del D.lgs. n. 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio delle somme riconosciute dal Giudice del Tribunale di Enna con la Sentenza nr 232/2015 per la conseguente regolarizzazione contabile;
2. di approvare l'allegato schema delle somme da riconoscere come debito fuori bilancio che saranno imputate al Tit. 01.01.08.08; (CAP.352)
3. di trasmettere la siffatta proposta di deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere;
4. di trasmettere il presente provvedimento, dopo il parere formulato dal Revisore dei Conti al Presidente del Consiglio, per la relativa approvazione dal parte del Consiglio Comunale;
5. di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per effettuare la necessaria regolarizzazione contabile;
6. di trasmettere il presente provvedimento ad avvenuta approvazione dell'Organo Consiliare, alla sez. della Corte dei Conti di Palermo;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrado Lentini



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot **682** /2015 AA.GG.

AL SIGNOR SINDACO

- S E D E -

Oggetto : Trasmissione Proposta di Deliberazione.-

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette la proposta di deliberazione avente ad oggetto :

Manifestazione volontà di non impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Nr. 232/2015 del 06/05/2015, controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo, nato a Orani (NU) il 16/10/1942 residente in Enna in via Longo 82.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Avv. Aldo Di Marco

Ricevuto
dal DARS
21/06/2015
F

Via Nazario Sauro, 11
94010 CATENANUOVA (EN)
Tel./Fax: 0935 75300 - Cell. 347 8897531
e-mail: avv.aldo.dimarco@gmail.com
PEC: avvocate.aldo.dimarco@pec.it

Cod. Fisc.: DMRLG853D10C143N
Part. IVA: 00133020867

Catenanuova, 28.05.2015

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

28 MAG 2015

Prot. n. 4938

Al Signor
Sindaco del Comune di
CATENANUOVA

OGGETTO: Causa civile n. 450/2012 R.G. Trib. Enna - CONTARINO Vincenzo - Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 74/2012. Trasmissione Sentenza n. 232/15 Reg. Sent. del 06/05/2015 notificata il 22/05/2015.

Per come preannunciato, in riferimento all'oggetto trasmetto, allegata alla presente, copia della sentenza notificatami, nella qualità, munita di formula esecutiva.

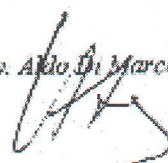
Per come si legge nel dispositivo il Giudice ha confermato il Decreto Ingiuntivo opposto ed ha altresì condannato l'Ente alle spese di causa.

Sono dell'avviso che un eventuale impugnazione con molta probabilità non sortirebbe migliore esito.

Resto a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Nell'occasione mi prego porgere i miei più Cordiali Saluti.

Avv. Aldo Di Marco





COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 104 / 2015 del Reg.

data 18 / 09 / 2015

OGGETTO : Manifestazione volontà di non impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Nr. 232/2015 del 06/05/2015, controversia tra il Comune di Catenanuova e Contarino Vincenzo, nato a Orani (NU) il 16/10/1942 residente in Enna in via Longo 82.

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 18,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	☒	☐	Sindaco
2. BUA Vincenzo	☒	☐	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	☐	☒	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	☐	☒	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	☒	☐	Assessore

TOTALE

3

2

Partecipa Il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Marco Salvatore Puglisi. Il Sindaco, constatato il numero legale degli Intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 106 datata 11/09/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Manifestazione volontà di non impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Nr. 232/2015 del 06/05/2015, controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo, nato a Orani (NU) il 16/10/1942 residente in Enna in via Longo 82.

Propone il SINDACO

IL SINDACO

Premesso che, con atto di citazione, il Comune di Catenanuova ha convenuto in giudizio nel confronti di Contarino Vincenzo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo nr. 74/2012 depositato il 3/3/2012, notificato il 16/03/2012, con il quale il Tribunale di Enna, aveva ingiunto la somma di euro 18.659,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;

Costatato che con la sentenza n. 232/2015 il Tribunale di Enna, ha rigettato l'opposizione da parte del Comune di Catenanuova, confermando il decreto ingiuntivo nr. 74/2012 depositato il 3/3/2012, condannando questo Ente alla rifusione, in favore di Contarino Vincenzo, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 4.355,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

Rilevato che, con nota del 28/05/2015, l'avvocato Aldo Di Marco, incaricato legale da questo Ente, per la controversia tra il Comune di Catenanuova e l'Ing. Contarino Vincenzo, nato ad Orani (NU) il 16/10/1942 residente in Enna in via Longo 82, fa osservare che un eventuale impugnazione non sortirebbe migliore esito;

VISTO il vigente O-A.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il D.lvo nr.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Di prendere atto del contenuto della Sentenza n. 223/2015 emessa in data 19/05/2015 dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, manifestando la volontà di non impugnare la sopra citata sentenza, per le motivazioni esposte nella nota prot 4938/2015 trasmesse dall'Avv. DI MARCO Aldo, legale di Fiducia di questo Ente per la controversia di cui sopra, causa civile nr. 450/2012 R.G. Trib. DI Enna;
2. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Proc. n. 450/2012 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA



Il Giudice Unico, dott. Marco Pennisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 450/2012 RG,

PROMOSSA DA

COMUNE DI CATENANUOVA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Catenanuova via Nazario Sauro n. 11, presso lo studio dell'avv. Aldo Di Marco, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione; *Opponente*

CONTRO

CONTARINO Vincenzo, nato a Orani (NU) il 16.10.1942, residente in Enna via Caltanissetta n. 3, c.f. CNTVCN42R16G084A, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Capra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Enna via Longo n. 82; *Opposto*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 24.4.2012, il Comune di Catenanuova ha convenuto in giudizio Contarino Vincenzo, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 74/2012 depositato il 3.3.2012, notificato il 16.3.2012, con il quale il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 18.659,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Parte opponente ha contestato il credito ingiunto, rilevando: a) la prescrizione dello stesso; b) l'estinzione del debito a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario e del mancato inserimento del credito nella massa passiva; c) in via subordinata, l'estinzione integrale del

debito con l'avvenuto pagamento, in favore di Contarino Vincenzo, della somma di € 20.658,27.

Costitutosi con comparsa depositata il 27.9.2012, Contarino Vincenzo ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del Comune opponente alle spese del giudizio.

All'udienza del 13.11.2014 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.

In primo luogo va rigettato il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa creditoria.

Infatti, il credito ingiunto costituisce il corrispettivo per la prestazione professionale relativamente alla realizzazione di un'autorimessa (il cui collaudo è stato effettuato il 10.10.1995 ed è stato firmato dall'impresa il 31.7.1996) che Contarino Vincenzo ha svolto nei confronti del Comune di Catenanuova.

Parte opposta ha prodotto in giudizio una lettera, ricevuta dal Comune di Catenanuova il 27.12.2004, con la quale il Contarino ha chiesto il saldo del corrispettivo per la prestazione eseguita, lettera di cui il Comune opponente ha contestato l'efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto non costituisce una lettera di messa in mora, ma una semplice sollecitazione di pagamento.

Al riguardo va osservato che, *"perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 23.1.1984, n. 542, ove si soggiunge che il relativo accertamento costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici), cosicché tale idoneità non hanno le sollecitazioni fatte, sì, allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale (cfr. a tal ultimo riguarda Cass. 29.5.1987, n. 4804)"* (Cass. 31.10.2014 n. 23288).

Nella specie, la lettera risulta indirizzata al Sindaco del Comune di Catenanuova (e pacificamente ricevuta dall'ente) e contiene la richiesta di pagamento del saldo del corrispettivo (quantificato in € 13.070) per la prestazione professionale effettuata.

Considerato che l'atto di costituzione in mora che, ex art. 2943 c.c., interrompe la prescrizione non è soggetto a rigore di forme, all'infuori dell'essere redatto per iscritto (Cass. 10789/2014) e che la lettera in questione contiene una dichiarazione (*"con la presente chiede il saldo di quanto dovutogli per la prestazione fornita"*) idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto destinatario della stessa, deve concludersi che tale atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione e che, pertanto, il procedimento monitorio, al cui esito è stato pronunciato il decreto ingiuntivo opposto, è stato promosso entro il termine prescrizionale decennale che è ricominciato a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.

Con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte opponente rileva che, con delibera n. 15 del 30.6.1999, il Comune di Catenanuova ha dichiarato il dissesto finanziario ex d.lgs 25.2.1995 n. 77, modificato dal d.lgs n. 336/1996, e che, non essendo stato inserito nella massa passiva, il credito di Contarino Vincenzo si è ormai estinto.

La procedura disciplinata dal predetto decreto, applicabile *ratione temporis*, persegue la finalità di risanamento finanziario dell'ente locale e, all'art. 81, prevede che *"dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*.

I debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, pertanto, non possono formare oggetto di azioni esecutive e quelle già intraprese alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice.

La norma fa quindi riferimento alle procedure esecutive, ma non commina l'estinzione dei crediti che non siano stati ammessi alla procedura concorsuale, crediti che, pertanto, possono formare oggetto di procedimenti di cognizione nei confronti dell'ente locale e,

successivamente all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 del d.lgs n. 77/1995, anche di azioni esecutive.

In questo senso la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle norme di cui al predetto decreto legislativo, ha precisato che tali norme, in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, hanno *"la finalità di determinare in maniera certa e definitiva, rispetto alla procedura, la massa passiva, in modo da consentire il pagamento, totale o parziale, dei debiti con la massa attiva. Ma questo non implica la "estinzione" dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato"* (C. Cost. n. 269 del 17 luglio 1998). Tale principio, che risulta ripreso anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/01/2008 n. 2095), trova riscontro, a livello normativo, nell'abrogazione, ad opera del d.lgs. 23 ottobre 1998 n. 410, del comma 11 dell'art. 89 (rubricato *"Liquidazione e pagamento della massa passiva"*) del d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77, il quale recitava: *"Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori debiti"*.

La modifica normativa, di poco successiva alla predetta pronuncia della Corte Costituzionale e precedente alla dichiarazione di dissesto del Comune di Catenanuova, implica che anche dopo l'approvazione del piano di estinzione è ancora possibile avanzare richieste relative ad ulteriori debiti, con ciò confermando che tali debiti non si estinguono per il fatto di non essere stati inclusi nella massa passiva della procedura concorsuale.

Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

In ordine al terzo motivo di opposizione, la circostanza che la prestazione professionale svolta da Contarino Vincenzo riguardi non solo l'attività di progettazione, ma altresì la direzione dei lavori emerge dalla documentazione prodotta da parte opposta e, segnatamente, dalla nota prot. n. 8755 del 20.9.1989 e dalla delibera della Giunta municipale n. 224 del 27.6.1989 - da cui emerge l'incarico anche per la direzione dei lavori - nonché dal fatto che nella nota n. 8553 del 10.8.2011 (pure prodotta in atti) il Responsabile dell'UTC riconosce l'avvenuta liquidazione soltanto dell'acconto per la progettazione ed alla necessità di saldare il resto.

Infine, l'opponente ha specificamente contestato soltanto l'on della pretesa creditoria, ma non il quantum della stessa.

Per i suesposti motivi, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Catenanuova e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 74/2012 depositato il 3.3.2012;

condanna il Comune di Catenanuova alla refusione, in favore di Contarino Vincenzo, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.355,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Enna, 6 maggio 2015.

Il Giudice
dott. Marco Pennisi



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne sono potestati e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Pubblica Amministrazione di concorrervi quando ne siano legalmente chiamati.

E' titolo conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *Ferdinando Lauro*

Enna, *18/5/15* nell'interesse di *Conte Agostino*
Frat. ~~CANCELLIERE~~

E' COPIA CONFORME
ALLA PRIMA COPIA ESECUTIVA

Enna, *18/5/15*

A



TRIBUNALE
UFFICIALE
GIUDIZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Nr. 106 del 1.9.2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

11/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

11/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Ferdinando Capra, nella qualità, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Enna

certifico

d'aver notificato copia conforme all'originale della sentenza n. 232/2015 adottata dal tribunale di Enna in data 06.05.2015, depositata in cancelleria il 07.05.2015, a definizione del procedimento r.g. n. 450/2012, munita di formula esecutiva in data 18.05.2015, da me personalmente collazionata, al seguente soggetto, come segue:

- **COMUNE DI CATENANUOVA**, in persona del legale rappresentante p.t., presso il difensore costituito in giudizio, avv. Aldo Di Marco, nel domicilio eletto presso lo studio del predetto professionista sito in Catenanuova, via Nazario Sauto, 11, ivi inviandola a mezzo del servizio postale con plico raccomandato n. _____ con avviso di ricevimento

a mezzo del servizio postale con raccomandata
n° e avviso di ricevimento,
ai sensi di legge.

Enna.....

21 MAG. 2015

Ufficiale Giudiziario
Giovanni A. BARBERA

RECITATO
E' RACCOMANDATO
in Barba

L'ASSESSORE ANZIANO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	X
<i>S. Montanari</i>	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 02/10/2015

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

13 SET 2015

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.E.E.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li, 09/10/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 112, comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 09/10/2015

IL RESPONSABILE

CONTABILE / COMUNE DI CATEVA NUOVA

A) FONTE CAPITALE	INT. SU FONTE AL 30/9/15	B)	D.I. N. 72/2012	INTERESSI SU D.I.	TOTALE	C)	SENTENZA N. 202/2015	INTERESSI SU SENTENZA	TOTALE
ONORARI	14827,48	1064,36	526		16418,24		4335		20753,24
SPESA GEN			65,75		65,75		650,25		716
SPESA IMP			32,24		32,24		54,81		87,05
CASSA	593,12	42,58	24,96		660,66		201,6		862,26
I.V.A.	3236,41	111,45	102,77		3610,63		1153,17		4763,8
SPESA ES.			110		110				110
TOTALE	18659,41	1199,39	301,72	53,65	20954,17		1396,83	12,88	27961,89
R.A.	2965,58	111,87	124,8	7,63	3108,88		1008,01	2,03	4120,72
NETTO	15693,83	1125,52	775,92	46,11	17643,49		1388,82	10,85	23941,35

TOTALE DONUTO € 23041,6 OLTRE R.A. PER € 4320,72





COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot .nr. 886/2015

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Prof. Prospero Castiglione)

- S E D E -

Oggetto : Trasmissione parere.

In allegato, si trasmette, il relativo parere espresso dal Revisore dei Conti, in merito alla proposta di deliberazione trasmessa alla S.V. avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del comma 1, lett. A) del d.lvo nr. 267/2000, sentenza tribunale di Enna nr. 232/2015 del 6 maggio 2015 relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e la ditta Contarino Vincenzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrolo Lentini

COMUNE DI CATENANUOVA
(Provincia di Enna)

REVISORE DEI CONTI

AL Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile dell'area economica - finanziaria

SEDE

Catenanuova, 17 Novembre 2015

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del comma 1, lett. a) del d.lvo n. 267/2000 sentenza tribunale di Enna n. 232/2015 del 6 maggio 2015 relativa alla controversia tra il Comune di Catenanuova e la ditta Contarino Vincenzo.

Il Revisore dei Conti

- Esaminata la proposta di deliberazione richiamata in oggetto, sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n. 267/2000.

Si raccomanda di verificare l'esistenza di eventuali responsabilità nelle fasi pregresse al riconoscimento del debito da sentenza.

Si raccomanda l'invio degli atti alla Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Giuseppe Cimino)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 24/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 24/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il Consigliere Anziano

Antonio Guagliardo

Il Presidente del Consiglio

Prospero Castiglione

Il Segretario Comunale

Dr. Salvatore Marco Puglisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi (art 11, comma I°, come modificato dall'art 127, comma 21, della l.r. 17/04 dal ___/___/___ al ___/___/___ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ ed è divenuta esecutiva il ___/___/___

- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/91
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	SETTORE AMM.VO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SETTORE ECON. FINANZ.
ASSESSORI	SETTORE U.T.C.
CONSIGLIERI	SETTORE SOLID. SOCIALE
	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Li,

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line dal 02/12/2015 al 17/12/2015 per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li 02/12/2015

Il Messo Comunale